

STATUTO DI FONDAZIONE DI COMUNITA' DEL CANAVESE ONLUS

**Art. 1 - Denominazione e sede**

E' costituita una Fondazione avente i caratteri di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata "Fondazione di Comunità del Canavese Onlus" (in seguito, per brevità, "Fondazione").

La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" devono essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Ivrea.


**Art. 2 - Natura e scopo**

La Fondazione è, a seguito del riconoscimento, persona giuridica privata senza scopo di lucro.

Essa persegue esclusivamente finalità di utilità sociale con riferimento al territorio del Canavese.

La Fondazione ispira la propria attività alle finalità di solidarietà sociale individuando, in autonomia, rispetto alle istituzioni o ad altri soggetti, una o più effettive esigenze sociali del territorio di riferimento.

Essa promuove lo sviluppo sociale, economico, ambientale e della qualità della vita in genere nel territorio di riferimento mediante la predisposizione e il finanziamento di progetti rientranti nei settori e con le finalità di cui al comma successivo a beneficio del territorio del Canavese,



individuati tramite appositi bandi o su specifiche motivate richieste, ovvero attivati su impulso della Fondazione.

La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito di alcuni specifici settori dei cui all'art. 10 comma 1 lettera

a) del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 quali assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza,

istruzione, formazione, promozione della cultura, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse

sociale. La Fondazione opera in primo luogo al fine di promuovere il consolidamento e l'innovazione del sistema di

welfare locale, con riguardo alle finalità dell'inclusione ed integrazione e dell'assistenza di persone in condizioni di

svantaggio e a rischio di marginalità sociale o con difficoltà di autonomia.

All'uopo può, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ricevere donazioni, disposizioni testamentarie, lasciti,

essere parte di atti di destinazione di cui all'art. 2465 ter C.C., essere soggetto di sostituzione fedecommissaria di cui

all'art. 692 C.C., esplicitare attraverso i propri consiglieri di amministrazione o loro delegati l'incarico di

amministrazione di sostegno di cui all'art. 404 C.C., di tutela, di curatela e quant'altro possa essere ritenuto utile

e opportuno per il conseguimento delle finalità precedentemente evidenziate.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere

attività commerciali nonché attività diverse da quelle indicate nell'articolo 10, lett. a) D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse che non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può:

- avvalersi della collaborazione di enti pubblici e/o privati stipulando convenzioni e accordi;

- stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili, l'assunzione di prestiti e mutui, la stipula di accordi e convenzioni, anche con donatori che desiderino vincolare il lascito o la donazione, che siano considerati utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;

- amministrare i beni immobili detenuti a titolo di locazione, possesso, proprietà, comodato o qualsiasi altro titolo, nonché amministrare le somme provenienti da tale gestione;

- amministrare nei limiti e nel rispetto della legge vigente in materia, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

- stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

- promuovere ed organizzare attività e progetti ricreativi, lavorativi e culturali;

- promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e il territorio.

L'attività della Fondazione è svolta nella massima trasparenza attuando anche idonee forme di comunicazione e di informazione verso la comunità territoriale di riferimento, al fine altresì di promuovere la cultura del dono e della devoluzione patrimoniale.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle direttamente ad esse connesse al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte dall'attività stessa.

Per realizzare tali obiettivi la Fondazione promuove l'afflusso di entrate, sia mediante la costituzione e lo sviluppo del patrimonio, sia mediante la raccolta di fondi da persone fisiche e giuridiche e da associazioni, Enti e Istituzioni in genere.

La Fondazione può promuovere la costituzione di fondi patrimoniali destinati a una finalità specifica, rientrante nei settori dell'attività della Fondazione indicati al comma 5. I fondi anzidetti possono provenire anche da altra

Fondazione estinta, il cui patrimonio sia devoluto a questa Fondazione, nel rispetto della disciplina sancita dal D.Lgs. 460/1997. In tale caso il patrimonio della Fondazione estinta continua ad essere destinato e gestito in conformità agli scopi perseguiti dalla medesima.

### **Art. 3 - Patrimonio**

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti e descritti nell'atto costitutivo.

Costituiscono il patrimonio altresì:


a) le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, che abbiano espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

b) eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, erogazioni e finanziamenti disposti da soggetti privati o pubblici, nazionali o sovra-nazionali.

Il patrimonio iniziale può essere incrementato da donazioni, legati, erogazioni dei fondatori, sostenitori e di altri soggetti che, condividendo gli scopi della Fondazione, indichino espressamente di voler contribuire al suo patrimonio.

Le donazioni, legati, erogazioni possono confluire, su indicazione espressa del soggetto che effettua la liberalità, in un fondo patrimoniale destinato a una specifica finalità.

La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali, in modo da conservarne il valore e



ottenerne una redditività adeguata ai criteri prudenziali di conservazione del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie finalità.

#### **Art. 4 - Entrate**

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio;
- b) da ogni liberalità di terzi, non espressamente destinata all'incremento del patrimonio;
- c) dall'esercizio di attività connesse alle attività istituzionali;
- d) dagli importi derivanti dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

Le entrate possono essere destinate alla gestione del patrimonio, al funzionamento della Fondazione e a quant'altro necessario per il conseguimento delle finalità precedentemente evidenziate.

#### **Art. 5 - Componenti della Fondazione**

I componenti della Fondazione si dividono in: fondatori, sostenitori, donatori.

E' fondatore il Comitato per la Costituzione della Fondazione

di Comunità del Canavese, di cui fanno parte

l'Amministrazione Comunale di Ivrea, la Confindustria del

Canavese e la Società Cooperativa Azienda Energia e Gas.

Sono sostenitori gli Enti Pubblici, le persone giuridiche

pubbliche o private, le associazioni, le persone fisiche e

tutti coloro che contribuiscono al patrimonio della

Fondazione, mediante una erogazione continuativa negli anni

non inferiore a quella stabilita dal Regolamento. Il

Consiglio di Amministrazione può riconoscere detta qualifica

anche ad Enti o persone giuridiche che contribuiscano

assiduamente con prestazioni di particolare rilievo, ovvero

con l'attribuzione o la messa a disposizione di significativi

beni materiali o immateriali.

Nella attribuzione di questa qualifica, il Consiglio di

Amministrazione si attiene ai criteri stabiliti dal

Regolamento.

Sono donatori tutti coloro che, condividendo le finalità

della Fondazione, contribuiscono occasionalmente alla loro

realizzazione mediante contributi in denaro, beni,


prestazioni e servizi.

#### **Art. 6 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

a) Il Consiglio di Amministrazione

b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



c) Il Vice Presidente

d) Il Comitato Esecutivo

e) L'Assemblea dei sostenitori

f) Il Segretario Generale

g) Il Revisore

#### **Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto sette membri. Il numero può essere modificato con variazione statutaria, ai sensi della lettera r) dell'art. 11.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comitato per la Costituzione della Fondazione di Comunità del Canavese nell'atto costitutivo. Esso rimane in carica per l'espletamento delle attività di promozione e di organizzazione della Fondazione e comunque per un tempo non superiore a un anno. Questa consiliatura non è computata ai fini del numero massimo dei mandati.

I Consigli di Amministrazione successivi al predetto sono nominati dal Comune di Ivrea, dalla Società Cooperativa Azienda Energia e Gas, dalla Associazione Industriali del Canavese, che designano un componente ciascuno, dalla Assemblea dei sostenitori che, nel corso di apposita riunione designa tre componenti, dall'Ordine dei Notai che designa un componente. La composizione del Consiglio dovrà, per quanto possibile, garantire una rappresentanza dei diversi territori su cui agisce la Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati senza vincolo di mandato.

Essi durano in carica tre esercizi finanziari e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Essi possono essere rinominati, ma dopo il secondo mandato non possono essere immediatamente rinominati.


Il consigliere che cessa dalle funzioni, per qualsiasi causa, prima della scadenza del Consiglio è sostituito con le modalità previste dal presente articolo. Il consigliere nominato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. I mandati che abbiano avuto durata inferiore ai dodici mesi non vengono computati ai fini del limite di rinomina di cui al comma 5.

Il Consiglio decade nel caso di non approvazione del bilancio consuntivo da parte della Assemblea dei sostenitori. In tal caso, il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e provvede tempestivamente agli atti necessari al rinnovo del Consiglio.

Nel caso in cui nel Consiglio venga meno la maggioranza dei suoi componenti, esso rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e si procede tempestivamente al rinnovo dell'organo secondo le modalità previste dal presente articolo.

#### **Art. 8 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i



suoi membri nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti ed a scrutinio segreto. Scade con il Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione. Agisce o resiste in giudizio su mandato del Consiglio di Amministrazione e compie ogni atto a ciò necessario;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;

c) compie gli atti ed assume le iniziative necessarie per garantire il buon andamento della Fondazione e l'osservanza dello Statuto;

d) cura le relazioni con gli Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi o soggetti;

e) adotta i provvedimenti urgenti sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;

f) ha facoltà di delegare singoli atti al Vice Presidente.

#### **Art. 9 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri con le stesse modalità previste dall'art. 8 per l'elezione del Presidente. Scade con il Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Può essere delegato dal Presidente al

compimento di atti di sua competenza.

**Art. 10 - Cause di ineleggibilità, decadenza e esclusione**

Non possono essere nominati componenti il Consiglio di

Amministrazione coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382

C.C.;

b) siano dipendenti della Fondazione o abbiano con essa un

rapporto di collaborazione remunerato;

c) ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare

nazionale, membro del Governo, membro della Corte

Costituzionale;

d) siano membri di organi costituzionali o di rilevanza

costituzionale, o di organi dell'Unione Europea, o magistrati

ordinari o speciali;

e) ricoprano il ruolo di consigliere o membro di Giunta

Regionale, Provinciale, Comunale, di Unione di Comuni e di

Comunità Montana.

La sopravvenienza di una delle cause di cui al comma

precedente determina la decadenza dalla carica.

E' altresì causa di decadenza l'assenza ingiustificata per


due sedute consecutive.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

a) il mancato rispetto dello Statuto e dei regolamenti della

Fondazione;

b) il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o



all'immagine della Fondazione;

c) l'aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati finanziari o fallimentari, ovvero per delitto non colposo.

L'esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

L'esclusione di cui al punto c) scatta automaticamente e non è oggetto di ricorso.

#### **Art. 11 - Competenze**

Il Consiglio di Amministrazione:

a) provvede all'amministrazione straordinaria della Fondazione;

b) formula gli indirizzi programmatici della Fondazione, predisponendo, nel primo periodo del proprio mandato, il Programma Triennale di intervento della Fondazione;

c) delibera circa l'accettazione delle donazioni con destinazione patrimoniale di cui al precedente art. 3 punto b);

d) delibera l'eventuale non accettazione di donazioni qualora le loro modalità o condizioni, attuali o previsionali, siano valutate non compatibili, non sostenibili o non coerenti con le finalità della Fondazione;

e) delibera in relazione alla alienazione dei beni facenti parte del patrimonio di cui al precedente art. 4 punto d);

f) elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice

Presidente secondo le modalità previste dall'art. 8 comma 1;

g) nomina, a maggioranza assoluta dei componenti, il Comitato

Esecutivo;

h) adotta direttive per la raccolta di fondi necessari per

incrementare il patrimonio dell'ente, nonché per far fronte

alle spese operative della Fondazione e per la gestione del

patrimonio;

i) definisce i criteri in base ai quali sostenere i progetti

coerenti con le finalità della Fondazione;

j) detta direttive e adotta deliberazioni in merito agli

investimenti patrimoniali della Fondazione;

k) adotta le deliberazioni in materia di erogazioni della

Fondazione;

l) predispone e approva il bilancio preventivo;

m) predispone il bilancio consuntivo e lo sottopone alla

approvazione della Assemblea dei sostenitori;

n) approva il Regolamento e i regolamenti interni;

o) delibera, ove occorra, in merito alla costituzione e alla

nomina di comitati aventi finalità specifiche e circoscritte,

con eventuale partecipazione di soggetti esterni;

p) conferisce a singoli consiglieri deleghe riferite a

materie o questioni particolari, definendone il contenuto e

limiti;

q) nomina il Segretario Generale;

r) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie;

s) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di proporre alla Assemblea dei sostenitori, la trasformazione della Fondazione, la fusione con altra Fondazione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;

t) convoca la riunione dei sostenitori di cui all'art. 7 comma 3;

u) cura la tenuta dell'Albo dei donatori;

v) provvede inoltre ad una adeguata informazione alla comunità del territorio di riferimento della Fondazione di cui all'art. 19 ultimo comma.

#### **Art. 12 - Adunanze**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno ogni trimestre e in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta di un terzo dei consiglieri o del Revisore.

La convocazione avviene mediante comunicazione, che consenta la prova del ricevimento della stessa, recante l'ordine del giorno, da recapitarsi con lettera, telefax o messaggio di posta elettronica, ai consiglieri e al Revisore almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da recapitarsi almeno un giorno prima. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte

all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e al Revisore.

Le adunanze possono essere tenute in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere validamente identificati, abbiano ricevuto idonea documentazione e possano intervenire nella discussione in tempo reale. In tale caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale, i quali, rispettivamente, sottoscrivono e redigono il relativo verbale.

Nel caso di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, le funzioni di presidenza sono esercitate dal consigliere più anziano nella carica, e, a parità di anzianità, dal più anziano per età.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono altresì valide quando siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica.

Nel caso manchi la presenza della maggioranza dei componenti per due adunanze consecutive, la terza adunanza è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni statutarie.

#### **Art. 13 - Comitato Esecutivo**

Il Consiglio di Amministrazione nomina, a maggioranza dei

suoi componenti, un Comitato Esecutivo composto da tre consiglieri, tra cui il Presidente.

Il Comitato Esecutivo esercita i poteri di ordinaria amministrazione su delega del Consiglio di Amministrazione, che ne determina contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio.

#### **Art. 14 - Il Segretario Generale**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne valuti la necessità in ordine all'efficace funzionamento della Fondazione, può nominare un Segretario Generale, determinandone la durata dell'incarico entro il limite massimo di tre anni e l'eventuale compenso. Alla scadenza, l'incarico può essere riconfermato.

Il Segretario Generale:

a) è responsabile della gestione dell'attività della Fondazione;

b) collabora alla redazione dei programmi di attività e al successivo controllo dei risultati;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la realizzazione dei programmi;

d) collabora alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato

Esecutivo e ne redige i verbali.

**Art. 15 - L'Assemblea dei sostenitori**

L'Assemblea dei sostenitori, di cui fanno parte di diritto il Comune di Ivrea, la Società Cooperativa Azienda Energia e Gas e la Confindustria Canavese, riunisce, a cadenza almeno annuale, tutti i soggetti che abbiano la qualifica di sostenitore, così come definita dal Regolamento.

L'Assemblea:

- a) nomina, alla scadenza e nei modi previsti dal Regolamento, tre componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) approva le proposte del Consiglio di Amministrazione in ordine alla trasformazione della Fondazione, alla fusione con altra Fondazione, allo scioglimento e devoluzione del patrimonio.

**Art. 16 - Il Revisore**

Il primo Revisore è nominato dai fondatori nell'atto costitutivo. Successivamente il Revisore è nominato secondo quanto previsto dal Regolamento. All'atto della nomina ne è stabilito l'eventuale compenso annuale per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Il primo Revisore resta in carica sino alla scadenza del primo Consiglio di Amministrazione successivo a quello previsto dal secondo comma dell'art. 7. I successivi Revisori

rimangono in carica tre esercizi finanziari e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Possono essere riconfermati.

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dall'art. 2399 C.C., nonché le cause di decadenza ed esclusione previste dall'art. 10 del presente statuto.

Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla regolare tenuta della contabilità.

Predispone le proprie relazioni da allegare al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo di ciascun esercizio. Il Revisore può, in qualsiasi momento, procedere ad atti motivati di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della Fondazione.

Il Revisore può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del Comitato Esecutivo.

#### **Art. 17 - Gratuità delle cariche**

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono gratuite.

Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'attività avviene secondo i criteri previsti dai regolamenti interni.

#### **Art. 18 - Albo dei donatori**

L'Albo dei donatori, che comprende i fondatori, i sostenitori

e i donatori, redatto e tenuto secondo le modalità previste da apposito Regolamento, contiene l'elenco dei donatori e il relativo contributo, con l'eccezione di quelli che espressamente richiedano di conservare l'anonimato, nonché l'eventuale destinazione specifica dei fondi.

L'Albo è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 19 - Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti ed approvati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e dall'Assemblea dei sostenitori entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio è accompagnato da un rapporto annuale che illustra l'attività complessiva della Fondazione, i programmi realizzati, gli stanziamenti riferiti ai settori di attività, i risultati della gestione patrimoniale. Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione previsionale circa le attività e indirizzi della gestione.

Al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo è allegata la relazione del Revisore.

Del bilancio preventivo e consuntivo, nonché del rapporto annuale e della relazione previsionale è data adeguata

informazione, entro il primo semestre dalla chiusura dell'esercizio, ai donatori, nelle forme che saranno previste dal Regolamento, ed alla comunità del territorio di riferimento della Fondazione.

#### **Art. 20 - Avanzi di gestione**

Gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

#### **Art. 21 - Libri verbali**

Oltre all'Albo dei donatori, sono tenuti i libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle sedute del Comitato Esecutivo, nonché delle attività compiute dal Revisore.

I verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo riportano le deliberazioni assunte, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione e approvati dall'organo cui si riferiscono nella riunione successiva.

#### **Art. 22 - Scritture contabili**

La Fondazione ha l'obbligo di tenere le scritture contabili previste per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

#### **Art. 23 - Diritto di accesso**

Alla comunità del territorio di riferimento della Fondazione è garantito il diritto di accesso ai documenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento, con l'osservanza dei principi di cui al capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### **Art. 24 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio è devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo "Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale" istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2000.

#### **Art. 25 - Disposizioni di attuazione e finale**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano alla Fondazione le disposizioni del titolo II del libro primo del Codice Civile in materia di fondazioni, nonché la disciplina di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive disposizioni in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

In originale firmato:

Vittoria Burton

Augusto Vino

Ottavia Mermoz

Giorgio Berutti

Manuela Luciana Semenzin

Elidio Viglio

Sergio D'Arrigo notaio

Io sottoscritto dott. Sergio D'Arrigo, Notaio  
in Ivrea (To), iscritto nel Collegio Notarile  
di Ivrea, attesto che la presente copia, che consta

di ..... *note* ..... fogli .....

..... è conforme al suo originale.

Si rilascia per uso ..... *finale* .....

*data. Il 3 aprile 2015*

*Sergio D'Arrigo*

